

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, CIMINO
e PINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Inclusione di alcuni tribunali tra quelli cui sono addetti
magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente e di
procuratore della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Con interventi legislativi successivi (articolo 120 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; legge 24 maggio 1951, n. 392; articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 884), il legislatore ha disposto che in alcuni tribunali (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia) i posti di presidente e di procuratore della Repubblica siano coperti con magistrati aventi la qualifica di magistrato di cassazione.

Con disegno di legge n. 1365, presentato al Senato il 25 marzo 1981 (VIII legislatura), il Ministro di grazia e giustizia, onorevole Sarti, propose l'inclusione del tribunale di Cagliari nel novero dei tribunali cui sono addetti

magistrati di cassazione in funzione di presidente, di procuratore della Repubblica e di consigliere istruttore.

La 1^a Commissione (Affari costituzionali), esprimendo (10 febbraio 1982) il suo parere favorevole sul provvedimento, rilevò l'opportunità che il medesimo fosse esteso a tutti i restanti tribunali delle città sedi di corte di appello. Il disegno di legge, approvato nel suo complesso dal Senato (3 novembre 1982), non poté essere esaminato dalla Camera dei deputati per lo scioglimento anticipato delle Camere. *Medio tempore* intervenivano altre iniziative per l'estensione ad altri tribunali delle richiamate disposizioni.

I motivi che giustificano l'adozione di un altro provvedimento legislativo che estenda le

richiamate disposizioni ad altri tribunali sono molteplici.

Precedenti provvedimenti legislativi hanno già previsto tali attribuzioni ai posti di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica di alcuni tribunali; fra questi tribunali sono stati inclusi uffici giudiziari, quali quelli di Trieste e Catania, aventi organico e lavoro non inferiore a quello di altri tribunali (Verona, Messina, Brescia, Parma).

Il provvedimento proposto non sarebbe in contrasto con il sistema in vigore, che già prevede casi di dissociazione tra qualifiche e funzioni, per la dirigenza di determinati uffici; nè sarebbe viziato di incostituzionalità, alla stregua delle sentenze numeri 86 e 87 del 1982 della Corte costituzionale.

Appare evidente l'opportunità e l'utilità della presenza, in un ufficio articolato in più sezioni, con un consistente personale, di un dirigente con funzioni diverse e più elevate rispetto agli attuali «pari grado» (presidente di sezione - pretore dirigente).

Negli uffici aventi sede in grossi agglomerati urbani e con giurisdizioni su territori intensamente popolati, si sono venute a creare nuove e particolari esigenze, non soltanto di prestigio, ma soprattutto di carattere funzionale ed organizzativo, determinate dall'accresciuto lavoro.

Uguale considerazione deve farsi relativamente ai procuratori della Repubblica, per i quali va tenuta presente l'esigenza di evitare il più possibile una diversa collocazione sul piano delle funzioni rivestite dai posti di presidente del tribunale e di procuratore della Repubblica della stessa sede, che nella struttura giudiziaria sono su posizioni analoghe, sebbene diverse.

Il provvedimento legislativo che si propone,

oltre a non ampliare la dotazione generale del ruolo organico della magistratura, non verrebbe a modificare l'entità degli organici degli uffici giudiziari interessati.

E tale provvedimento poi non importerà alcun onere diretto od indiretto a carico del bilancio dello Stato.

La proposta, attenendosi al criterio di gradualità seguito dal legislatore con i precedenti richiamati provvedimenti, riguarda i tribunali aventi sede in centri importanti ed aventi almeno due presidenti di sezione oltre il titolare e le procure della Repubblica delle stesse sedi.

Con l'articolo 1, nella tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, sono stati inclusi i tribunali e le procure per i quali si propone che siano addetti, in funzione di presidente e di procuratore della Repubblica, magistrati di cassazione.

Con l'articolo 2 si dispone, in via transitoria, che i magistrati, i quali alla data d'entrata in vigore della legge ricoprano i posti direttivi sopra considerati, conservino gli incarichi attribuiti e continuino ad esercitare le funzioni nelle rispettive sedi con la qualifica di magistrato di cassazione, a meno che a tale data non abbiano ancora conseguito la valutazione favorevole di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 831. La norma è dettata dall'esigenza di evitare qualsiasi pregiudizio, economico e morale, anche indiretto, ai magistrati interessati e di evitare di incrinare la garanzia della inamovibilità loro spettante.

Aggiungasi a ciò l'opportunità di non frustrare, in chi ha coperto l'incarico direttivo, con diverse funzioni, la legittima aspettativa di continuare a ricoprirla, anche se per esso è prevista una qualifica superiore di cui, peraltro, egli sia in possesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, è modificata, per la parte cui si riferisce, dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

1. I magistrati, che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono i posti direttivi che dalla stessa legge sono conferiti a magistrati di cassazione, conservano gli incarichi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi con la qualifica suindicata, salvo che a tale data non abbiano conseguito la valutazione favorevole di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 831.

TABELLA
(Articolo 1)

*TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE
IN FUNZIONE DI PRESIDENTE E DI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA*

Sedi	Magistrati di cassazione		Magistrati di corte di appello
	Presidente	Procuratore della Repubblica	
Agrigento	1	1	—
Ancona	1	1	—
Arezzo	1	1	—
Avellino	1	1	—
Benevento	1	1	—
Bergamo	1	1	—
Bolzano	1	1	—
Brescia	1	1	—
Brindisi	1	1	—
Cagliari	1	1	—
Caltanissetta	1	1	—
Catanzaro	1	1	—
Como	1	1	—
Foggia	1	1	—
Latina	1	1	—
Lecce	1	1	—
Lucca	1	1	—
Mantova	1	1	—
Messina	1	1	—
Modena	1	1	—
Monza	1	1	—
Padova	1	1	—
Palmi	1	1	—
Parma	1	1	—
Perugia	1	1	—
Pisa	1	1	—
Potenza	1	1	—
Ravenna	1	1	—
Reggio Calabria	1	1	—
Reggio Emilia	1	1	—
Salerno	1	1	—
S. M. Capua Vetere	1	1	—
Sassari	1	1	—
Siracusa	1	1	—
Taranto	1	1	—
Trani	1	1	—
Trapani	1	1	—
Treviso	1	1	—
Verona	1	1	—